

Verbale dell'adunanza del 20 marzo 1919

Presiede il Vice Presidente.

Sono presenti: Il Consigliere Delegato Beneduce ed i Consiglieri Verardo e Rosmini.

La Vendita di stabile di proprietà dell'Istituto a Torino.

Il Consigliere Delegato riferisce che, per l'acquisto di uno stabile che lo Istituto possiede a Torino in Via Lusa N° 5, valutato nella cessione fatta alla Cassa Pensioni L. 177.000, è stato offerto dal Cav. Valentino Bellia il prezzo di L. 230.000.

Il fabbricato non è in buone condizioni di conservazione, e, nelle attuali disposizioni dei suoi ambienti, non sarebbe atto a scopo di abitazione, ma soltanto per uso di ufficio in grande (era la sede della ex Cassa Pensioni, e tuttora vi ha il proprio ufficio il R. Commissario liquidatore) e per laboratori.

Lo stabile quindi non sarebbe di agevole vendita, né sarebbe suscettibile di alto reddito perché è posto in una via eccentrica. Per siffatto motivo, e poiché con l'offer-

ta del Cav. Bellia l'Istituto avrebbe un margine di lire 53.000 di sovrappiù, l'Ufficio ne propone senz'altro l'accettazione.

Bene inteso la somma di L. 230.000 dovrebbe essere riscossa integralmente dall'Istituto senza alcun carico di spese, tasse, diritti di mediazione ecc.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, delibera di presentare al Consiglio con parere favorevole, la offerta di acquisto dello stabile onde trattarsi alle condizioni indicate.

II. Vendita Istituto Lo Presti.

Il Consigliere Delegato ricorda come il Comitato permanente ebbe ad occuparsi in varie sue adunanze, da ultimo in quelle del 19 aprile ed 8 maggio 1916, della vendita Go. Presti Giacca, socio della Cooperativa "Igea", e già proprietario di un vilino nel quartiere della stessa Cooperativa.

Il Go. Presti Giacca, debitore inadempiente al pagamento delle rate di mutuo era stato dalla ex Cassa Pensioni citato in giudizio per lo svolgimento della procedura

ra di esproprio del villino; ma la Cooperativa "Igea" da parte sua iniziava pure giudizio contro il Go. Presti - Giacca per far dichiarare nullo il contratto di assegnazione del villino, e ciò all'evidente scopo di impedire la subasta; e nello stesso tempo interessava l'Istituto a sospendere gli atti promettendo che avrebbe sostituito allo stesso Go Presti altro socio il quale ne avrebbe assunti tutti gli oneri relativi.

Autorizzate trattative in proposito, si addivenne ad accordi con la Cooperativa nel senso che essa sola avrebbe proseguito il giudizio contro il Go. Presti, e che avrebbe dovuto produrre un compromesso da stipularsi con l'Avv. Valori per l'assegnazione in suo favore, nell'interesse del figlio minorenne Luigi, del villino in parola e con la condizione che, in garanzia il Valori versasse all'Istituto a titolo di deposito infruttifero, l'importo delle rate di mutuo arretrate e della metà delle spese di giudizio.

Il compromesso fra la Cooperativa "Igea" e l'Avv. Valori fu stipulato il 17 maggio 1916, e lo stesso Avv. Valori depositò all'Isti.

tutto la somma di L. 8.500, la quale sarebbe poi stata a suo tempo imputata dall'Istituto medesimo in conto del proprio avere. Il Valori si obbligava ad acquistare il villino non appena la Cooperativa ne fosse rientrata definitivamente in possesso.

Il giudizio per la risoluzione dell'atto di assegnazione dello stesso villino al Co. Presti, fu definito nel luglio 1916 favorevolmente alla Cooperativa, la quale ne prese consegna nel gennaio 1919 dal sequestratario giudiziale Avv. Gimondi che era stato nominato da tempo a tale carica sopra istanza della Cassa Pensioni.

Terzo siccome lo stesso sequestratario rifiutavasi di presentare il suo rendiconto e di versare le rendite, la Cooperativa lo dovette citare in giudizio, nel quale intervenne pure l'Istituto per qualunque evenienza potesse verificarsi sia nei riguardi dello stesso sequestratario che in quelli del Co. Presti il quale avrebbe dovuto approvare il rendiconto medesimo.

In pendenza di tali divergenze l'Avv. Valori non volle preterirsi alla stipulazione dell'atto di acquisto del villino.

Il giudizio contro l'Avv. Gismondi fu definito con sentenza 12-19 dicembre 1917 del Tribunale di Roma, e fu chiamato in esso anche il Go. Treotti, il quale però si mantenne contumace. Il Tribunale esaminò il rendiconto che l'Avv. Gismondi aveva finalmente prodotta, e lo condannò al pagamento delle rendite a favore della Cooperativa, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità circa la consegna delle rendite stesse.

La sentenza del Tribunale passò in giudicato, ma la vertenza tra la Cooperativa e il Gismondi non fu definita che verso la metà del 1918.

Sollecitato l'avv. Valori alla stipularione dell'atto, egli si dichiarò pronto, ma la formalità non poté mai aver luogo perché altre questioni insorsero fra lo stesso avv. Valori e la Cooperativa.

Finalmente ora ci sono poste d'accordo, e deve procedersi alla stipularione dell'atto, del quale il Consigliere Delegato presenta lo schema al Comitato per la sua approvazione.

Di particolare mi è soltanto il fatto che, prima del rogito, non sono, come di consueto,

estinte dalla Cooperativa le rate arretrate di mutuo a tutto il 31 dicembre 1918 / l'ammontamento a carico del Valori decore dal 1° gennaio 1919.) La Cooperativa non ha denaro disponibile e l'Istituto dovrebbe accettare l'obbligazione che si assume l'Avv. Valori di pagare l'arretrato per conto della Cooperativa medesima; però non subito, ma in due rate annuali.

In via eccezionale l'Istituto può consentire nella dilazione perché è di suo interesse che la questione venga ormai risolta; con l'accollo all'avv. Valori del residuo debito verso l'Istituto, non solo si acquista la garanzia dell'esattezza nel pagamento delle rate perché alla Cooperativa che non paga, verrebbe sostituita persona solvibile e in buone condizioni economiche, ma si verrebbe ancora a recuperare la ingente cifra di spese di giudizio in L. 4.529.75 delle quali sarebbe molto problematica la rivalsa verso la Cooperativa "Doga".

Il debito per rate arretrate di mutuo a tutto dicembre 1918 compresi gli interessi di mora e i premi incendi, ammonta a

L. 19.505.38 a cui aggiunte le spese di giudizio nelle dette L. 4.579.75 si forma un credito totale di L. 24.085.13. In conto di tale credito verrebbe imputata la somma come sopra già depositata dall'Avv. Valori in L. 8.500, estinguendo prima il debito per spese, e imputando il residuo alle rate di ammortamento con estinzione prima degli interessi di mora e dei premi incendi. Il residuo credito dell'Istituto verso la Cooperativa sarà da pagarsi col carico dei relativi interessi del 6% per metà al 31 dicembre 1919, e per l'altra metà al 31 dicembre 1920 dalla Cooperativa o in sua vece dall'Avv. Valori, il quale presta tutte la sua garanzia personale; di più l'Istituto assumerà all'uso anche garanzia ipotecaria sul vilino della cui vendita al Valori ora si tratta.

Dopo tali chiarimenti il Consigliere Delegato propone al Comitato l'approvazione del detto schema di contratto.

Il Comitato approva, autorizzando la stipulazione del contratto.

III° Proposta di cessione di annualità di contributo governativo per ricostruzione di case distrutte in seguito al terremoto Calabro-Siculo.

Il Consigliere Delegato riferisce circa una proposta presentata dal Prof. Tommaso Landi Stella per la cessione di 40 semestralità di L. 1090,41 a lui dovute dal stesso giusta Decreto Ministeriale 18 febbraio a norma dell'art. 331 del testo unico della legge sul terremoto 1908 approvato con Decreto Surogatorio 19 agosto 1917.

Circa la cedibilità di tali semestralità nei riguardi dell'art. 15 N. 5 della legge 4 aprile 1912 N. 305, nessun dubbio può sorgere: sulla questione esse del resto si pronunciano in modo definitivo il Consiglio di Amministrazione esaminando analoga domanda dell'Unione Conditria Noccesinese.

L'Amministrazione ha, in via di massima, stabilito che, non si abbiano a fare nuove operazioni di acquisto di annualità; però, considerato che trattasi di operazione di massima importanza (40 semestralità da L. 1096 il Consigliere Delegato propone al Comitato di autorizzare

la Direzione Generale a trattare l'operazione per la quale proprorebbe di stabilire il tasso di sconto del 6%.

Il Comitato udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, delibera di presentare le proposte al Consiglio con parere favorevole.

14. Liquidazione della polizza De Nardi Vincenzo.

Il Consigliere Delegato riferisce che il Signor Vincenzo De Nardi, assicurato per L. 5.000 presso l'Istituto con polizza del 9 settembre 1913, si era sempre tenuto al corrente col pagamento dei premi, quando nel novembre 1917 dopo la occupazione del nemico, fu trattenuto in Vittorio Veneto e non poté naturalmente provvedere al pagamento della rata trimestrale di premio scaduta il 29 novembre.

Il 16 febbraio 1918 il De Nardi moriva. La polizza, a rigore di termini, sarebbe dunque sospesa nei suoi effetti.

Solo da poco tempo la famiglia del defunto ha potuto produrre i documenti necessari richiedendo che in vista delle accennate circostanze speciali, l'Istituto dia corso alla liquidazione della polizza.

Si tratta evidentemente di circostanze di forza maggiore per le quali è manifesta la impossibilità del pagamento del premio, anche in via di stretto diritto. È però il Consigliere Delegato ha ritenuto opportuno di ammettere il sinistro a liquidazione, e chiede ora la ratifica del Comitato.

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato, ratifica la disposta liquidazione della polizza De. Nardi.

È Aspettativa alla applicata Sig. Isabella Nicastro.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato;

Considerato che la signorina Isabella Nicastro, applicata di ruolo, dovrà prossimamente contrarre matrimonio; e che pertanto, a sensi dello articolo 11 del Regolamento Interno, il suo contratto d'impiego rimarrà rescisso di diritto;

Il Comitato, dopo opportuna discussione, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione:

- a) che essa, valendosi della facoltà di

cui all'art. 43 del Regolamento interno, conceda
alla signorina Nicastro, a decorrere dal 10 aprile
p. v. l'aspettativa per ragioni di famiglia fino al
31 dicembre 1919, data nella quale verrà a scadere
il suo contratto d'impiego;

f) che qualora, entro questo termine, la signorina
Nicastro provi l'avvenuto matrimonio me-
diante produzione di certificato dello Stato Civile,
sia ad essa corrisposta la indennità di cui all'art.
11 del Regolamento interno, nella misura corrispon-
dente al periodo di prestazione di servizio presso
l'Istituto, e cioè dalla data di assunzione fino
al 10 aprile c. a. giorno dello inizio del periodo
di aspettativa.

Dopo ciò il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Vice Presidente

V. Maglioli

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

G. Rosmini